



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n° 456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 1 - Requisiti degli esercizi convenzionati

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto deve essere erogato, per conto della Ditta aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M., che svolgono le seguenti attività ai sensi dell' art. 4 del D.P.C.M.

a) Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 25/8/1991 n. 287, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) Le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomia artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5 , l'comma, della L. 8/8/1985 n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs 31/3/1998 n. 114, ed alle eventuali Leggi Regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;

Resta fermo il possesso dell' autorizzazione sanitaria di cui all' art. 2 della L. 30/4/1962 n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell' esercizio.

ART. 2 - Requisiti dei buoni pasto

1. I buoni pasto:

a) Consentono all' utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto € 5,29;

b) Costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c) Sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) Non sono cedibili commercializzabili cumulabili, o convertibili in denaro;

e) Sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale dell'AMTAB;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell' utilizzatore e del timbro dell' esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto venga utilizzato.



f) la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, ne cedibile, ne commerciabile, convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall' utilizzatore".

3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e la tracciabilità del buono pasto.

ART. 3 - Modalità di esecuzione

1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti dell'AMTAB, attraverso esercizi convenzionati con la ditta medesima aventi i requisiti di cui all'Art. 1 del presente capitolato dietro presentazione, agli stessi esercizi, di appositi buoni pasto, forniti dalla stessa ditta, avente funzione di controllo e riscontro e con le caratteristiche indicate all'Art. 1.

2. La ditta dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all'art. 1.

3. La ditta dovrà comunicare all'AMTAB l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato, e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

4. I detti buoni pasto, raccolti in blocchetti da 20 e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente all'area Risorse Umane, i cui nominativi, unitamente al budget assegnato, saranno preventivamente comunicati alla ditta.

5. La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine avanzata dall'ufficio competente.

6. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico della ditta.

ART. 4 - Osservanza condizioni normative CCNL

Nell' esecuzione del servizio l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.

ART. 5 - Modalità di utilizzo dei buoni pasto

1. I dipendenti dell'AMTAB potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti.

2. In particolare il buono pasto:

- Deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati esercenti attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande.

- Dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nella apposita zincatura.

-Non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente dell'AMTAB.

-Non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile, quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostituivi.

-Non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo.



- Non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati.
- Comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

ART. 6 - Obblighi dell'impresa aggiudicataria

1. la ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni ed assumere i seguenti impegni:

- a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
- b) adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 18/11/2005, entro i tempi dallo stesso previsti;
- c) garantire ed impegnarsi che l'offerta sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal bando, dal presente capitolato e dal contratto;
- d) garantire e manlevare l'AMTAB, al fine di tenere lo stesso indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la ditta e i pubblici esercizi con la ditta convenzionata, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce all'attuazione della presente convenzione;
- e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2 del valore facciale di € 5,29, con cadenza mensile, in un'unica soluzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'ufficio competente dell'AMTAB, nelle quantità e qualità richieste, presso gli uffici specificati nell'ordine;
- f) garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
- g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
- h) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta tecnica rispettando le condizioni minime indicate nel bando, nel presente capitolato;
- i) fornire, ai soggetti abilitati alla ricezione, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nel territorio Comunale;
- j) aderire tempestivamente e comunque nei trenta giorni successivi alle richieste dell'AMTAB, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- k) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati, siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigente in materia;
- l) comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso e onere diretto della ditta, disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione;



- m) sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti all'AMTAB nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsabili al prezzo indicato all'art.8, secondo specifica richiesta dell'AMTAB;
- n) assicurare un collegamento informatico (e-mail ed eventuali altri) con l'AMTAB per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento;
- o) predisporre apposite bolle di consegna su cui acquisire attestazione, corredata della data; di consegna, sottoscritta dal soggetto ricevente, che il numero di buoni pasto indicato nel medesimo documento corrisponde a quello effettivamente fornito, rilasciarne copia al soggetto consegnatario;
- p) allegare a ciascuna fattura copie delle relative bolle di consegna sottoscritte per ricezione dai soggetti all'uopo abilitate;
- q) garantire la validità del buono pasto fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione;

ART. 7 - Divieto di cessione e subappalto

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso.

ART. 8 - Prezzo

1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dall'AMTAB ed effettivamente consegnato dalla ditta, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a €5,29
2. Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato.
3. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

ART. 9 - Pagamenti

1. Il pagamento delle somme dovute all'impresa aggiudicataria viene eseguito entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e previa attestazione, da parte del Servizio competente della regolare esecuzione delle prestazioni.
2. La ditta aggiudicataria alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante:
 - a) il riferimento all'ordinativo emesso dall'AMTAB;
 - b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l'indicazione della relativa numerazione,
 - c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
 - d) l'aliquota IVA come per legge.
3. Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento, o in quello diverso eventualmente concordato con la ditta aggiudicataria.
4. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della ditta, di tutte e condizioni contrattuali ed all'esito positivo delle verifiche che potranno essere



effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'AMTAB.

5. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperati le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

6. Il pagamento delle fatture è subordinata all'acquisizione del DURC, che dovrà essere fornito dalla Ditta aggiudicataria, e in caso di RTI da tutte le ditte partecipanti.

ART. 10 - Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto

1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta dell'AMTAB un tabulato concernente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni, conseguenti ai rimborsi effettuati ai ristoratori nelle precedenti scadenze e fate salve le ulteriori e più complete precisazioni indicate in sede di offerta:

- a) Mese di riferimento del tabulato;
- b) Codice dell' ufficio;
- c) Codice di sede;
- d) Codice dell'esercizio dove è stato consegnato il buono;
- e) Numero di serie del buono pasto, facente parte dell' emissione ufficio;
- f) Quantità dei buoni pasto rimborsati suddivisi per sede;
- g) Importi parziali e totali per l'esercizio dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento.

ART. 11 -Controlli quantitativi e qualitativi

1. L'AMTAB si riserva di effettuare o di disporre. in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta appaltatrice alle prescrizioni del capitolato di appalto e del contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dalla ditta ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e dell'AMTAB

ART. 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell' appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire deposito cauzionale definitivo infruttifero ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 163/06

2. Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore dell'AMTAB, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta dell'Amtab , nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere;

3. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante e obbligato a versare immediatamente l' importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'AMTAB;

4 Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo,



accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto

ART. 13 - RegISTRAZIONI e spese

Tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto nonché tutte le imposte e tasse presenti o future saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 14 - Inadempienze e penalità

1. inadempimenti contrattuali che daranno luogo applicazione delle penali verranno contestati dal Servizio competente alla ditta aggiudicataria, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

2. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nei termini suddetti o non fossero accolte, le penali ad insindacabile giudizio del suddetto Servizio, saranno definitivamente applicate.

3. L'AMTAB potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo; ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, l'AMTAB ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui al successivo art.15.

5. La ditta aggiudicataria non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AMTAB.

6. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni dieci, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dall'AMTAB, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art.15, punto 4 . In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la ditta pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 11 .

Nel caso di errore nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la ditta, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per l'AMTAB. Nel caso la ditta non garantisca l'adempimento di cui all'art. 6(obblighi dell'aggiudicatario) comma 1, lettere f), g), h), k), l) e n), si applicherà una penale da €100,00 fino ad un massimo di € 500,00 per ogni singola contestazione. Nel caso la ditta non garantisca l'adempimento di cui all'art. 15 (obblighi dell'aggiudicatario) comma 1, lettere i) e j),si applicherà una penale da €20 fino ad un massimo di €50 per ogni giorno di ritardo nell' adempimento.

7. Restano a carico della suddetta ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.

8. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18/11/2005, l'AMTAB procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e o risarcitoria.

ART. 15 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio dell'AMTAB ove ricorrano inadempienze della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

2. L'AMTAB, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta comprese l' incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

a) Qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste la legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;

b) Qualora la ditta non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18/11/2005 nei termini previsti;

c) Ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto,

d) Qualora la ditta sospende o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 giorni, qualora arrechi grave nocimento all'AMTAB;

e) in caso di fallimento della ditta,

f) Qualora si verifichi anche un solo episodio di intossicazione alimentare,

g) Qualora la ditta superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell' appalto aggiudicato.

h) Nel caso si accerti che la ditta non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati ed ai requisiti relativi al rapporto con i dipendenti e alle distanze; in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto ed in relazione al termine per il pagamento;

i) In caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;

j) In caso di mancata comunicazione di cessione della ditta

l) In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente

3. La ditta riconosce all'AMTAB, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dall'AMTAB, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'AMTAB per il rimanente periodo contrattuale.

5 in caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 5.

ART. 16 -Trattamento dei dati personali

L'impresa aggiudicataria acconsente ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.e i. al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze della gara, nonché per la stipulazione del contratto.



ART. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all' interpretazione o esecuzione del contratto di appalto in oggetto, sarà competente il Foro di Bari. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi dell' art. 29, comma 2, codice procedura civile, escludendo competenza di altro giudice.

ART. 18 – Disposizioni finali

1. Per quando non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal bando di gara e si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.